



CLUB ALPINO ITALIANO

REGIONE LIGURIA

STATUTO

Art. 1 – Costituzione e scopo

Ferma la comune identità nazionale e l'appartenenza dei Soci e delle Sezioni all'unico CLUB ALPINO ITALIANO, i Soci e le Sezioni appartenenti alla Regione Liguria, la quale vanta una presenza storica continuativa del Sodalizio a partire dal 1880, costituiscono, ai sensi dell'Art. VII.1 dello Statuto e degli Artt. VII.I.1.1 e VII.I.1.2 del Regolamento Generale, il Raggruppamento Regionale (GR LIGURIA) che assume la seguente denominazione:

Club Alpino Italiano – Regione Liguria

Il GR LIGURIA ha lo scopo di:

- a) Perseguire il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte delle Sezioni nelle loro zone di attività;
- b) Rapportarsi con l'Ente Regione nei settori nei quali lo stesso ha potere legislativo;
- c) Rapportarsi con gli altri Enti territoriali e non (Provincia, Comuni, Comunità Montane, Parchi ecc.) operanti sul territorio regionale comune a più Sezioni;
- d) Coordinare e curare le iniziative e le attività di comune interesse delle Sezioni facenti parte del GR LIGURIA e indirizzarle verso obiettivi comuni;
- e) Contribuire alle spese di funzionamento degli organi tecnici regionali ed interregionali;
- f) Fornire alle Sezioni del GR LIGURIA ogni forma di collaborazione e sostegno utili al raggiungimento degli scopi statutari.

Il GR LIGURIA opera in costante conformità ai programmi di indirizzo adottati dalla Assemblea dei Delegati e alle deliberazioni degli organi centrali del Club Alpino Italiano.

Al fine di poter acquisire la personalità giuridica, la costituzione avverrà per atto pubblico.

Art. 2 – Sede del GR LIGURIA

La sede del GR LIGURIA è stabilita a tutti gli effetti in GENOVA, in quanto sede della REGIONE LIGURIA, indipendentemente dalla Sezione di appartenenza del Presidente Regionale pro tempore.

Art. 3 – Organi del GR LIGURIA

Sono organi del GR LIGURIA:

- a) L'Assemblea dei Delegati (ARD);
- b) Il Comitato Direttivo (CDR);
- c) Il Presidente (PR);
- d) Il Tesoriere (TR);
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) Il Collegio dei Probiviri.

Secondo quanto previsto dall'Art. VII.1.3 dello Statuto.

Art. 4 – Risorse del GR LIGURIA

Il GR LIGURIA dispone per il suo funzionamento delle seguenti risorse:

- Fondo cassa (una tantum) in dotazione della ex Delegazione Regionale Liguria;

- Contributi corrisposti dalla Sede Centrale (ex contributi destinati al convegno LPV, suddivisi proporzionalmente al numero di Soci delle tre Regioni: Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta);
- Contributi corrisposti dalla Sede Centrale a fronte di dettagliati progetti presentati e approvati dal CC;
- Contributo ordinario corrisposto annualmente da parte delle Sezioni.

Art. 5 – Assemblea Regionale dei Delegati

1. La ARD è l'organo sovrano del GR LIGURIA, di indirizzo e controllo nell'espletamento delle funzioni ad esso attribuite (Art. VII.1.4 dello Statuto) ed è composta dai Delegati di diritto ed elettivi, come annualmente definiti per l'indizione della AD, di cui al Titolo III dello Statuto, in rappresentanza dei Soci e delle Sezioni. Le deliberazioni dell'ARD sono vincolanti nei confronti dei soci e delle Sezioni del GR LIGURIA.
2. Il funzionamento della ARD è retto dalle norme previste all'Art. VII.1.3 comma 3 del Regolamento Generale, con gli adattamenti indispensabili:
 - a) si svolge nella località ed alla data stabilita dal CDR;
 - b) delibera sugli argomenti dell'O.d.G. che il CDR predispone tenendo anche conto degli argomenti proposti, con le modalità e nei limiti di tempo previsti dal CDR, dalle singole Sezioni, dai coordinamenti locali di Sezioni, dagli OTCR e OTPO, dal Collegio dei Revisori dei Conti e dai Delegati;
 - c) devono essere invitati gli ex Presidenti Generali, i componenti del CC, del CDC e del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale, appartenenti a Sezioni facenti parte dell'area regionale e interregionale, i quali possono intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno ma senza diritto di voto. Per componenti di organi centrali facenti parte dell'area interregionale, qui come altrove nel presente Statuto si intendono anche quelle con le quali, per motivi diversi, quali per esempio la condivisione di un OT, il GR LIGURIA intrattiene rapporti di mutua collaborazione.
3. La ARD deve essere convocata almeno due volte all'anno entro il termine perentorio del 15 Aprile e del 30 novembre di ciascun anno. Va altresì convocata, in via straordinaria, ove il CDR lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da parte del CDC, del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti o da 1/3 dei Delegati del GR LIGURIA.
Le convocazioni, contenenti l'ordine del giorno, dovranno essere spedite almeno trenta giorni prima della data fissata.
All'organizzazione dell'assemblea provvede una Sezione della Regione che ne abbia fatto richiesta e che sia stata designata dal CDR. In difetto di richieste all'organizzazione provvederà il CDR.
4. In base all'Art. VII.1.10 dello Statuto, possono essere convocate delle assemblee congiunte dei GR operanti nella stessa area interregionale per l'elezione dei componenti del CC e delle altre cariche previste per gli Organi Centrali e Interregionali.
5. La ARD assolve le seguenti funzioni come previsto anche dall' Art. VII.1.3 comma 1 del Regolamento Generale:
 - a) Adotta l'ordinamento del GR LIGURIA, soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del CC;
 - b) Adotta i programmi annuali e pluriennali del GR LIGURIA;
 - c) Elegge il Presidente Regionale, i componenti del Comitato Direttivo Regionale, il Tesoriere, i componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti e del Collegio Regionale dei Probiviri e del Comitato Elettorale Regionale con le modalità stabilite dall'art. 17
 - d) Designa i candidati alle cariche elettive negli Organi del Club Alpino Italiano – esclusa l'AD – e nel CE; designa ed elegge i componenti del CC assegnati all'area in ottemperanza alle norme di cui al titolo VII del Regolamento Generale;
 - e) Su proposta del CDR, costituisce, conferma, unifica e sopprime Organi Tecnici Regionali Operativi, commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali, ne approva preventivamente i programmi annuali di attività, esercitando sugli stessi funzione di indirizzo politico-locale;
 - f) Favorisce la creazione dei coordinamenti provinciali di Sezioni per meglio rapportarsi con gli enti locali territoriali;
 - g) Delibera eventuali forme di coordinamento e di collaborazione stabili con altri GR della stessa area interregionale;
 - h) Su proposta del CDR stabilisce annualmente il contributo ordinario da corrispondere da parte delle Sezioni al proprio GR per il suo funzionamento;
 - i) Approva l'operato del CDR ed i bilanci di esercizio e preventivo del GR LIGURIA;
6. Il funzionamento della ARD è retto dalle norme del Regolamento Generale previste al Titolo III, Capo I per la AD, in particolare per quanto riguarda la convocazione, la partecipazione e la registrazione dei

Delegati, il diritto di rappresentanza, le votazioni per le cariche nei vari organi, con gli adattamenti indispensabili.

7. Ogni ARD validamente costituita rimane tale a tutti gli effetti finchè il Presidente della ARD ne dichiara chiusi i lavori.
8. Ciascun Delegato, sia di diritto (Presidente Sezionale) che elettivo, può partecipare alla ARD in rappresentanza e votare anche a nome di altri Delegati della Sezione a cui appartiene o di altra Sezione del GR LIGURIA fino a un massimo di tre. Il Presidente Sezionale può essere rappresentato, oltre che da un vice Presidente o da un socio della Sezione, anche da un Delegato di altra Sezione del GR LIGURIA purchè da lui delegato per iscritto.
9. I Delegati per partecipare alla ARD devono registrarsi al tavolo della verifica dei poteri, ove ricevono le schede convalidate ed il materiale necessario per partecipare alle votazioni ed ai lavori della ARD. I Delegati per esercitare il diritto di rappresentanza, devono consegnare ai tavoli della verifica dei poteri la delega scritta, firmata dal rappresentato e dal Presidente della Sezione che la rilascia. Le deleghe vidimate ai tavoli della verifica dei poteri, le schede ed ogni altro materiale consegnato sono personali e non sono trasferibili in alcun caso ad altri Delegati.
10. Le ARD ordinarie sono validamente costituite qualunque sia il numero complessivo di Delegati - di persona o per rappresentanza - registrati ai tavoli della Commissione per la verifica dei poteri, indipendentemente dal numero di Sezioni presenti.
Le deliberazioni delle ARD ordinarie sono adottate se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in aula, di persona o per rappresentanza, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti.
Le ARD straordinarie sono validamente costituite e le relative deliberazioni sono adottate con le maggioranze previste per le ARD ordinarie come riportate nei due paragrafi che precedono, fatte salve le maggioranze qualificate richieste per le delibere su argomenti che comportino modifiche del Regolamento del GR Liguria.
Qualora si debba deliberare su argomenti che comportino modifiche del regolamento del GR Liguria, l'assemblea straordinaria é validamente costituita a partire dal momento nel quale il numero complessivo dei Delegati - di persona o per rappresentanza - registrati ai tavoli della Commissione per la verifica dei poteri supera la metà del totale dei Delegati, indipendentemente dal numero di Sezioni presenti. Le deliberazioni, in tal caso, sono adottate se approvate sempre con il voto favorevole dei due terzi dei votanti presenti in aula, di persona o per delega.
- 11 L'ARD può deliberare solo sugli argomenti inclusi nell'ordine del giorno diramato con la convocazione.

Art. 6 – Commissione di verifica dei poteri

1. Il CDR nomina almeno quindici giorni prima dell'ARD la Commissione di Verifica dei Poteri, della quale fanno parte un componente del collegio dei Revisori dei Conti, un componente del CDR ed un componente designato dal Presidente della Sezione ospitante l'ARD; in caso di indisponibilità del componente del Collegio dei Revisori dei Conti, questi sarà sostituito a tutti gli effetti da un secondo componente del CDR.
2. Non possono essere nominati membri della commissione quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili.

Art. 7 – Comitato Direttivo Regionale

1. Come disposto dall'Art. VII.1.5 dello Statuto e dall'Art. VII.1.4 del Regolamento generale, Il CDR è l'organo esecutivo di gestione del GR LIGURIA ed assume la seguente denominazione:

Club Alpino Italiano – Comitato Direttivo Regionale Liguria

2. Il CDR è composto da sette componenti, oltre il Presidente; elegge al suo interno due vice presidenti ed un segretario, quest'ultimo può essere nominato anche al di fuori dei suoi componenti, in tal caso senza diritto di voto. Al fine di garantire la rappresentanza di tutte le province della Regione e del Tigullio, vi dovrà essere almeno un candidato per ogni provincia e per il Tigullio, salvo le Sezioni della città di Genova che, consultandosi preventivamente tra loro, esprimeranno almeno due candidature per l'elezione di due rappresentanti. Risulteranno eletti il candidato più votato per ogni provincia e Tigullio, i due candidati più votati delle sezioni genovesi ed il candidato avente ricevuto globalmente il maggior numero di voti fra gli altri candidati. Il CDR viene rinnovato per un terzo ogni anno rispettando il seguente

ciclo triennale che prevale sulla durata del mandato: al termine del primo e del secondo anno si eleggono 2 componenti; al termine del terzo anno si eleggono 3 componenti.

Dei due vice presidenti, la rispettiva priorità sarà determinata dalla maggiore anzianità di iscrizione continuativa al Sodalizio.

NORMA TRANSITORIA

Per rispettare la norma per la quale il CDR deve rinnovarsi di un terzo ogni anno, in caso di rinnovo totale del CDR, salvo eventuali dimissioni volontarie, si procede mediante sorteggio, effettuato nella prima seduta del CDR, all'individuazione dei componenti che dovranno essere considerati scaduti dopo il primo e secondo anno e che se rieletti entreranno automaticamente nel periodo di seconda elezione.

Come disposto dal Titolo VIII dello Statuto gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

3. Il CDR rappresenta il CAI ed unitariamente le Sezioni ed i Soci del GR LIGURIA, presso gli organi della Regione Liguria, dell'Amministrazione Provinciale e/o gli altri Enti (Amministrazioni Comunali, Comunità Montane, Parchi, Associazioni) operanti sul territorio ligure **comune a più sezioni**, al fine di tutelarne gli interessi, singoli o collettivi, anche perfezionando con detti Enti accordi e convenzioni, senza però assumere impegni coinvolgenti le Sezioni, se non per programmi adottati dalla ARD, su mandato di detta ARD o delle Sezioni interessate, o su espressa delega del CDC del CAI.
4. Il CDR assolve anche alle seguenti specifiche funzioni:
 - a) Predisporre i programmi annuali e pluriennali del GR LIGURIA e li sottopone alle deliberazioni della ARD;
 - b) collabora con le Sezioni di altri GR che si trovano in regioni ove Sezioni del GR LIGURIA hanno la detenzione o la proprietà di strutture ricettive;
 - c) svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali del Club Alpino Italiano;
 - d) fissa, secondo necessità, sedi e recapiti degli organi del GR LIGURIA;
 - e) redige lo Statuto del GR LIGURIA, redige, collaziona e riordina le proposte di modifica dello Statuto del GR LIGURIA, preparate per iniziativa del CC, per iniziativa propria o di un quinto dei Delegati del GR LIGURIA; fornisce l'interpretazione autentica del presente Statuto;
 - f) pone in atto le deliberazioni della ARD;
 - g) indirizza e segue l'attività dei coordinamenti provinciali di Sezioni, vigilando che essi ottemperino alle norme statutarie e regolamentari comunicando al CDC le eventuali inosservanze;
 - h) adotta propri regolamenti, fatto salvo quanto previsto dalle Disposizioni finali, per l'organizzazione e per il funzionamento amministrativo interno, adotta gli atti ed i provvedimenti gestionali e amministrativi, secondo le direttive impartite dalla ARD, è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati, cura la redazione dei bilanci di esercizio del GR LIGURIA e li trasmette alla Direzione Generale del Club Alpino Italiano;
 - i) propone alla ARD la costituzione, la conferma, l'unificazione e la soppressione degli organi tecnici regionali (anche in dimensione interregionale) e ne controlla e coordina sia i programmi di attività (approvati dalla ARD) che i risultati (riferendone alla ARD);
 - j) delibera su ogni questione o iniziativa di comune interesse demandata dalla ARD;
 - k) delibera la costituzione di nuove Sezioni ed approva la costituzione di nuove Sotto Sezioni nella propria regione;
 - l) rilascia le autorizzazioni previste dall'Ordinamento della struttura centrale del Club Alpino Italiano, coordina e controlla l'attività delle Sezioni nel perseguimento delle finalità istituzionali; vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari comunicandone al CDC le eventuali inosservanze;
 - m) nomina i componenti degli Organi Tecnici Regionali Consultivi (OTCR);
 - n) designa i componenti degli Organi Tecnici regionali, o interregionali Operativi (OTPO);
 - o) provvede all'organizzazione dell'ARD, anche delegandone i compiti alla Sezione nella cui zona di competenza si svolgerà l'Assemblea, inoltra la convocazione ai Presidenti e a tutti i Delegati elettivi presso le rispettive Sezioni almeno trenta giorni di calendario prima della data fissata per la seduta, con la convocazione trasmette l'ordine del giorno, con indicazione della località, della data, dell'orario delle operazioni di verifica dei poteri, dell'ora di inizio dell'ARD e la documentazione relativa agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.
5. Le sedute del CDR si svolgono con cadenza trimestrale, comunque ogni qual volta il PR lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 4 dei componenti del CDR, ovvero dal Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

6. Alle riunioni del CDR sono invitati i Soci appartenenti a Sezioni della Liguria eletti nel CC, nel CDC e nel Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. Possono altresì essere invitati, di volta in volta i Presidenti degli OTR (IR) ed ogni altra persona di cui si ritenga utile la presenza per particolari competenze specifiche o in relazione agli argomenti previsti in O.d.G.
7. I componenti del CDR partecipano alle ARD, possono prendervi la parola senza diritto di voto. Il CDR assolve comunque alle funzioni previste all'Art. VII.I.4.3 del Regolamento Generale.
8. Qualora su una delibera da assumere vi sia parità di voti contrapposti, il voto del Presidente o, in sua vece del Vice Presidente (in conformità al successivo Art. 8.2), avrà valore decisivo per l'adozione della delibera stessa.

Art. 8 – Presidente Regionale

1. Il PR è il legale rappresentante del GR LIGURIA; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale. Il PR, oltre alle funzioni previste all'Art. VII.I.5 comma 1 del Regolamento Generale, assolve anche alle seguenti funzioni specifiche:
 - a) convoca le ARD;
 - b) convoca e presiede le sedute del CDR;
 - c) presenta alla ARD la relazione generale annuale sullo stato del GR LIGURIA accompagnata dal bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e da quello preventivo dell'esercizio dell'anno successivo;
 - d) delibera, sentito almeno un vice Presidente, su questioni urgenti e indifferibili, salvo ratifica da parte del CDR nella sua prima seduta successiva, da convocarsi in tempi ragionevolmente brevi;
 - e) rappresenta il GR LIGURIA alla Conferenza nazionale dei PR;
 - f) pone in atto le deliberazioni del CDR.
 - g) Rende pubblico il bilancio mediante trasmissione alle Sezioni insieme con le convocazioni dell'Assemblea ordinaria prevista per l'approvazione dello stesso.
2. In caso di impedimento il PR è sostituito dal Vice Presidente avente maggiore anzianità di adesione ininterrotta al Club Alpino Italiano o, in via subordinata, dall'altro Vice Presidente.

Art. 9 – Segretario

A norma dell'Art. VII.I.4.1 del Regolamento Generale, il Segretario, eletto dal CDR, può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Il CDR definirà i compiti ad esso assegnati. Assolve comunque anche alle seguenti funzioni specifiche:

- a) Partecipa alle sedute del CDR e ne redige il verbale;
- b) Conserva e aggiorna l'archivio del GR LIGURIA;
- c) Prepara ed inoltra le lettere di convocazione delle sedute del CDR;
- d) Coordina, congiuntamente con la Sezione ospitante, le incombenze relative alla convocazione dell'ARD.

Art. 10 – Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dalla ARD sulla base delle candidature pervenute al CDR. Detto dovrà possedere documentati requisiti di cultura, esperienza professionale, sensibilità, in ambito amministrativo (fiscale/normativo). Il Tesoriere resta in carica per un anno ed è rieleggibile. Partecipa alle sedute del CDR senza diritto di voto. Assolve alle seguenti funzioni specifiche:

- a) Amministra il patrimonio e le risorse economiche del GR LIGURIA;
- b) Predispose i bilanci preventivo e consuntivo del GR LIGURIA, sottoponendoli all'approvazione del CDR e del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

Art. 11 – Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

A norma dell'Art. VII.1.7 dello Statuto e dall'Art. VII.I.7 del Regolamento Generale è istituito il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

1. il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti del GR LIGURIA è costituito da tre componenti che possono alternarsi alla presidenza dell'organo.
2. Il Collegio esercita il controllo contabile ed amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale del GR LIGURIA, ne esamina i bilanci di esercizio e conseguentemente redige opportuna relazione.
3. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti assiste alle sedute della ARD e del CDR.

Art. 12 – Collegio Regionale dei Probiviri

A norma dell'Art. VII.1.7 dello Statuto e dall'Art. VII.1.8 del Regolamento Generale è istituito Il Collegio Regionale dei Probiviri.

1. Il Collegio Regionale dei Probiviri del GR LIGURIA è costituito da tre componenti che possono alternarsi alla presidenza dell'organo.
2. Il Collegio giudica e decide, in primo grado, sulle controversie interne al GR e deferite alla propria competenza, in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento Disciplinare.
3. Le sue decisioni sono appellabili davanti al collegio Nazionale dei Probiviri del CAI.
4. Le sue attribuzioni sono analoghe a quelle del corrispondente Collegio Nazionale dei Probiviri, ivi incluso l'elezione del suo presidente.

Art. 13 – Organi Tecnici Consultivi Regionali

Gli OTCR sono composti da tre componenti scelti e nominati dal CDR. Essi operano solo su richiesta del CDR ed in base ad incarico fiduciario, il quale è temporaneo e può essere revocato. I componenti possono operare sia singolarmente che collegialmente, allo scopo di favorire o svolgere per obiettivi specifiche finalità gestionali o istituzionali. Il CDR assicura il finanziamento necessario per il raggiungimento degli scopi prefissati.

Art. 14 – Organi Tecnici Periferici Operativi di ambito regionale

- 1) Gli OTPO, il cui numero viene deciso dal CDR sentito il parere dell'OTCO di riferimento, operano nell'ambito del GR Liguria, alle dipendenze del corrispondente OTCO di cui attuano le direttive e gli orientamenti tecnici. Il CDR svolge le funzioni di coordinamento dei programmi e di controllo dei risultati.
- 2) I fondi necessari per le attività specifiche vengono erogati direttamente dal rispettivo OTCO, mentre alle spese di funzionamento provvede il GR Liguria. D'intesa con l'OTCO competente il GR può assegnare anche un contributo per l'attività.
- 3) I componenti degli OTPO vengono scelti in base alle loro competenze e capacità, cercando di favorire la presenza femminile. Per gli OTPO dotati di figure titolate è previsto, quale requisito per la nomina, il possesso del titolo o della qualifica corrispondente non soggetto a provvedimento di sospensione in atto.
- 4) I componenti degli OTPO di cui all'art.3 comma 1 lett. a) del Regolamento per gli Organi Tecnici Operativi Centrali e Periferici approvato dal CC il 29/09/07, modificato il 10/11/07, vengono nominati dal CDR competente o eletti dalla ARD, tenuto conto delle indicazioni provenienti dal Congresso regionale o interregionale dei loro titolari al quale dovranno pervenire le eventuali candidature presentate dal Presidente di Sezione.
- 5) I componenti degli OTPO di cui all'art.3 comma 1 lett. b) e quelli di cui all'art.3 comma 1 lett. a) del Regolamento CC di cui all'art.4, che non effettuano il Congresso regionale o interregionale vengono nominati dal CDR competente o eletti dalla ARD tenuto conto delle indicazioni, peraltro non vincolanti, del Presidente di Sezione e dell'OTPO in scadenza di mandato.
- 6) Le proposte di candidatura da sottoporre al CDR o alla ARD dovranno essere tassativamente corredate da un esauriente curriculum sottoscritto dal candidato e dal presidente della Sezione di appartenenza.
- 7) Il componente che per tre volte consecutive non sia intervenuto, salvo giustificato motivo, alle riunioni del proprio OTPO decade e il CDR provvede alla sua sostituzione. I nuovi nominati assumono l'anzianità dei componenti sostituiti.
- 8) E' fatto divieto all'OTPO di prendere autonomamente iniziative che coinvolgano il sodalizio a livello nazionale, regionale ed interregionale. Per quanto precede gli OTPO devono sottoporre le proprie proposte in merito al CDR (ai CDR se interregionale) che esaminata la proposta esprimerà la propria determinazione. Nei casi di urgenza può deliberare il presidente del GR che sottoporrà la questione all'attenzione del CDR nella prima seduta utile per la ratifica.
- 9) Gli OTPO esercitano la funzione di indirizzo tecnico generale, in caso di loro inesistenza, inadempienza o comunque di inerzia accertata l'OTCO omologo subentra d'ufficio in supplenza.

ART.15 – Organi Tecnici Periferici Operativi di Area LPV

Nel caso di OTPO di Area LPV valgono le stesse disposizioni per gli OTPO regionali, di cui all'art.14. La composizione di detti OTPO deve essere rappresentativa dei G.R. costituenti in ragione proporzionale al numero degli iscritti del G.R. stesso, fatte salve le eventuali specifiche e riconosciute competenze tecniche.

Per le spese di funzionamento degli OTPO interregionali dovranno provvedere i GR di appartenenza suddividendosi le stesse in ragione proporzionale al numero degli iscritti dei GR medesimi.

Art. 16 – Divieti ed obblighi del GR LIGURIA

1. Il GR LIGURIA non stabilisce e non mantiene rapporti diretti con Enti locali ed altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona di un altro GR, senza preventivo accordo del GR interessato. Alla propria denominazione ufficiale non aggiunge il nome di altri enti od organizzazioni né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione esterna o estranea al Club Alpino Italiano. Si impegna ad esporre nella propria sede lo stemma del Club Alpino italiano.
2. Il GR LIGURIA assume i seguenti obblighi nei confronti della struttura centrale del Club Alpino Italiano:
 - a) Presenta al CDC entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per l'AD una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente e trasmette al Direttore Generale copia dello stato patrimoniale del GR e del conto economico;
 - b) Trasmette al CDC l'elenco degli eletti negli elenchi del GR ed il recapito ufficiale, entro trenta giorni dalle votazioni o dalla loro variazione;
 - c) Trasmette al Comitato Elettorale l'elenco dei designati alle cariche negli organi del Club Alpino Italiano, entro trenta giorni dalle votazioni, e trasmette, sempre al CE, le schede delle votazioni per la carica di CC;
 - d) Trasmette al CDC copia dello Statuto del GR LIGURIA e delle sue modifiche, entro trenta giorni dall'adozione da parte dell'ARD;
 - e) Usa lo stemma del Club Alpino Italiano, concedendone l'uso per iniziative locali che abbiano il proprio patrocinio, rispettando i modelli ufficialmente adottati e depositati, in conformità a quanto stabilito nello Statuto del Club Alpino Italiano per quanto riguarda disegno, colori e proporzioni;
 - f) Invia, a titolo gratuito, alla biblioteca nazionale del Club Alpino Italiano almeno due copie di ogni pubblicazione di qualunque tipo e per qualunque motivo edita o patrocinata.

DICHIARAZIONE DI PRINCIPIO

Il GR LIGURIA, che intende coordinare le proprie azioni con gli altri GR dell'area interregionale LPV, auspica che detta politica sia reciproca e che possa perpetuarsi nel tempo con pieno successo e soddisfazione tra le parti.

Art. 17 – Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali

1. Il CDR trasmette a tutte le Sezioni almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della ARD ordinaria l'elenco dei componenti degli Organi Centrali, incluso il Comitato Elettorale, e degli organi del GR LIGURIA, inclusi gli Organi Tecnici Periferici Operativi, in scadenza, stabilendo un termine perentorio entro il quale dovranno pervenire allo stesso le candidature.
2. Le proposte di candidatura sono libere possono essere presentate dall'interessato o dalle Sezioni facenti parte del GR LIGURIA di appartenenza. Sono possibili candidature proposte dai Coordinamenti locali di Sezioni, dal CDR, dagli OTCR e OTPO (per questi ultimi limitatamente ai settori di competenza).

Il CDR predispose quindi le relative schede di votazione con l'indicazione dei nominativi dei candidati – disposti in ordine alfabetico – predisponendo altri spazi liberi in numero pari alle cariche sociali poste in votazione; a fianco del nome e cognome del candidato indica la Sezione di iscrizione e l'organo o gli organi designanti. Il voto per la designazione o per l'elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun Delegato:

 - a) Apponendo una croce a fianco del nominativo del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al momento della verifica dei poteri; la preferenza deve essere indicata con chiarezza;
 - b) Scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro Socio non designato ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare – senza possibilità di dubbio – il Socio che il Delegato intende designare e votare.
3. Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in designazione o in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto. Risultano designati o eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza. Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede valide; vengono conteggiate a solo scopo statistico le schede bianche e nulle.

4. Le designazioni per essere valide devono ottenere il voto della maggioranza dei votanti della ARD. Se ciò non si verifica, per le elezioni a carica singola, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Art. 18 – Condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali

1. Le cariche negli organi del GR LIGURIA, inclusi gli Organi Tecnici Periferici Operativi, sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso documentato delle sole spese di missione.
2. Tutti i candidati alle cariche negli organi del GR LIGURIA, inclusi gli Organi Tecnici Periferici Operativi, devono essere soci iscritti ad una delle Sezioni costituenti il GR LIGURIA; devono essere maggiorenni, soci ordinari o familiari ed avere almeno due anni compiuti di adesione al Club Alpino Italiano, essere in possesso delle competenze ed esperienze inerenti la carica e possedere i requisiti di cui al Titolo VIII dello Statuto e del Titolo VIII del Regolamento Generale.
3. Non sono eleggibili alle cariche sociali del GR LIGURIA, inclusi gli Organi Tecnici Periferici Operativi:
 - a) quanti hanno rapporti di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche;
 - b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club Alpino Italiano;
 - c) quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, e quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;
 - d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal Regolamento Disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il Club Alpino Italiano o con le strutture centrale o periferiche avanti alla Magistratura Ordinaria o Amministrativa;
 - e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva.

Art. 19 – Incompatibilità tra cariche sociali

1. Come disposto dall'ordinamento del Club Alpino Italiano, nessun Socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale con le seguenti eccezioni:
 - a) Il Presidente sezionale oltre che Delegato di diritto alla ARD, può essere eletto a componente degli Organi Tecnici Consultivi o Operativi;
 - b) Il componente del Consiglio Direttivo sezionale può essere eletto delegato alla ARD, Presidente del GR LIGURIA, componente del CDR, componente o Presidente degli Organi Tecnici Consultivi o Operativi;
 - c) Il componente del Collegio dei Revisori dei Conti Sezionale può essere eletto delegato alla ARD o componente degli Organi Tecnici Consultivi o Operativi;

Art. 20 – Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità

1. Ai fini di verificare le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei candidati alle cariche negli organi del GR LIGURIA, viene costituito il Comitato Elettorale Regionale (CER) composto da tre componenti che si alternano annualmente alla presidenza del comitato stesso. Detti vengono designati dal CDR mediante votazione, al di fuori dei componenti del CDR stesso.

Art. 21 – Decorrenza e durata delle cariche elettive

1. Gli eletti alle cariche sociali del GR LIGURIA assumono l'incarico all'atto della proclamazione della loro elezione da parte dell'ARD. Gli eletti alle cariche sociali del GR LIGURIA, quando giunti al termine del loro mandato triennale, mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione dell'elezione dei loro sostituti. Tutti sono rieleggibili nello stesso organo del GR LIGURIA una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
2. Le dimissioni dalla carica si componente degli organi del GR LIGURIA, inclusi gli Organi Tecnici Operativi Regionali, sono indirizzate al PR e, per conoscenza, al Segretario del CDR ed assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
3. Le assenze dalle sedute degli organi del GR LIGURIA devono essere giustificate in anticipo, anche verbalmente; in mancanza di comunicazione pervenuta al Segretario del proprio organo nelle quarantotto ore successive all'inizio della seduta, le assenze sono considerate ingiustificate;
4. Il componente di uno degli organi del GR LIGURIA che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato dalle sedute del proprio organo, decade dalla carica. Il Segretario dell'organo dà

comunicazione al CDR che prende atto dell'avvenuta decadenza e, secondo i casi, il Segretario del CDR dà comunicazione dell'accaduto agli interessati per l'avvio della procedura di sostituzione.

5. La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e l'indizione di nuove votazioni per l'elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive.

Art. 22 – Sostituzione di componenti di organi del GR LIGURIA decaduti prima del termine del mandato

1. La sostituzione di un componente di un organo del GR LIGURIA, inclusi gli Organi Tecnici Periferici Operativi, per qualsiasi motivo decaduto dal mandato, è effettuata alla prima ARD ordinaria successiva alla decadenza, sempre che la decadenza sia nota prima della convocazione dell'ARD; in caso contrario la sostituzione avverrà alla successiva ARD ordinaria.
2. Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.

Art. 23 – Patrimonio del GR LIGURIA

1. Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote di patrimonio del GR LIGURIA anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione.
2. Il GR LIGURIA può essere sciolto esclusivamente per effetto di modifica dello Statuto del Club Alpino Italiano; in tal caso la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano; le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione sono assunte in consegna ed amministrate per non più di tre anni dal CDC e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Club Alpino Italiano.

Art. 24 – Modifiche allo Statuto del GR LIGURIA

1. Le modifiche allo Statuto del GR LIGURIA sono inoltrate in plico unico – nel testo integrale redatto dal CDR – ai Presidenti e a tutti i Delegati presso le rispettive Sezioni, almeno trenta giorni di calendario prima della ARD; la ARD è validamente costituita quando sia stata verificata la presenza, anche per delega, della maggioranza dei Delegati assegnati al GR LIGURIA. Le modifiche sono adottate se approvate con voto favorevole di almeno due terzi dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti.
2. L'adeguamento del presente Statuto alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto e deve essere effettuato entro il termine perentorio di un anno dalla comunicazione di adozione delle modifiche dell'ordinamento del Club Alpino Italiano da parte del CDC; è adottato dal CDR con propria delibera da portare ad approvazione della ARD nella prima seduta utile.

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle analoghe disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale.

N.B. Abbreviazioni usate nel presente regolamento:

AD	Assemblea dei Delegati
ARD	Assemblea Regionale dei Delegati
CC	Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (ex Consiglio Centrale)
CDC	Comitato Direttivo Centrale (ex Comitato di Presidenza)
CDR	Comitato Direttivo Regionale
CE	Comitato Elettorale Centrale
CER	Comitato Elettorale Regionale
GR	Raggruppamento Regionale di Sezioni (es. GR LIGURIA)
OTCR	Organo Tecnico Consultivo Regionale
OTPO	Organo Tecnico Periferico Operativo

Bozza definitiva approvata nell'Assemblea del Convegno LPV tenutasi a Venaria il 20 novembre 2005 – approvata dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo con atto n° 4 del 4 febbraio 2006 (n° prot.17838 del 22 dicembre 2005).

Modificata, come auspicato dal Comitato Direttivo Centrale, in base alle richieste pervenute di adempimento alla mozione CAI-LIGURE di Venaria (ove applicabile).

Modificata, come approvato nell'Assemblea del Convegno LPV tenutasi a Giaveno il 26 marzo 2006 (recepimento modifiche espresse su prot. 344 del 14/02/06 e soppressione comma 3-f art 18).

Modificata, come approvato nell'ARD tenutasi ad Albenga il 1° aprile 2007 (modifica delle maggioranze richieste per variazioni statutarie [due terzi dei votanti], correzioni minori segnalate nell'ARD tenutasi a Genova il 12/11/2006 e correzione di alcuni refusi).

Modificata, come approvato nell'ARD tenutasi a Sarzana il 6 Aprile 2008 (modifiche ai riferimenti agli Organi Tecnici Periferici Operativi, come da nuova nomenclatura adottata in sede centrale; riscrittura artt. 14 e 15).